

DOMANDE:

- 1) Possono annoverarsi tra i servizi di cui all'art.252 D.P.R. 207/2010 anche i servizi di Direzione Lavori e Contabilità effettuati per committenti privati e pubblici?
- 2) I servizi di progettazione esecutiva iniziati e completati nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, svolti per opere ancora in corso di esecuzione possono concorrere a determinare la quota di importi utile per la partecipazione alla gara?
- 3) Tra i lavori che concorrono a raggiungere l'importo globale per ogni classe e categorie devono essere previsti lavori di punta? Ed eventualmente in che percentuale rispetto all'importo totale? Oppure gli importi possono essere raggiunti con una composizione percentuale libera dei lavori?
- 4) Tra gli incarichi per servizi di cui all'art.252 D.P.R. 207/2010 utili per raggiungere gli importi necessari alla partecipazione alla gara, possono essere annoverati anche gli incarichi svolti in forma di collaborazione nei confronti di altri professionisti e, in caso affermativo, qual è la documentazione richiesta per fornire prova dell'avvenuto espletamento dell'incarico?

RISPOSTE:

- 1) Posto che tra i servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/2010 per ciascun incarico segnalato ci deve essere la progettazione, possono annoverarsi anche i servizi di direzione lavori ed accessori.
- 2) Come indicato nel disciplinare di gara "ai sensi dell'art.267 comma 4 del D.P.R. 207/2010, i servizi di cui all'art.252 del D.P.R.207/2010 e succ. mod. ed int. valutabili per la dimostrazione dei requisiti sono quelli **iniziati ed ultimati** nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (come sopra specificato), **ovvero la parte di essi ultimata ed approvata** nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. **Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi** (art.263 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e succ. mod. ed int)."
- 3) Il disciplinare non prevede la segnalazione di lavori di punta.
- 4) Come indicato nel disciplinare di gara "sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati ai sensi del D.P.R.445/00 dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima (art.263 comma 2 del D.P.R.207/2010 e succ. mod. ed int)."